

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n. 21998/2005 (Presidente: Francesco Morelli;  
Relatore: Alberto Macchia)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 03/05/2005

SENTENZA n. 470 - REGISTRO GENERALE n. 031660/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE

1. Dott.SIRENA PIETRO CONSIGLIERE

2. Dott.MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE

3. Dott.CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE

4. Dott.MACCHIA ALBERTO CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- 1) TRINGALI STEFANO N. IL 26/12/1953
- 2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. IL 00/00/0000
- 3) MINISTERO DELL'INTERNO N. IL 00/00/0000
- 4) CHINA GABRIELLA N. IL 20/03/1945
- 5) CHINA SILVANA N. IL 19/03/1947
- 6) PASSERA LUIGI N. IL 04/08/1926
- 7) GARAVAGLIA EUGENIA N. IL 29/05/1932
- 8) GERLI CLEMENTINA N. IL 24/02/1918
- 9) SCAGLIA ANNA MARIA N. IL 22/02/1948
- 10) VALE' LUCIA N. IL 19/09/1926
- 11) DENDENA FRANCESCA N. IL 23/08/1952
- 12) PEREGO ALESSANDRO N. IL 16/09/1930
- 13) MAIOCCHI ANNA MARIA N. IL 15/04/1941
- 14) SILVA PAOLO N. IL 06/05/1942
- 15) SILVA GIORGIO N. IL 23/02/1941

- 16) GAIANI GIOVANNI N. IL 28/10/1938
- 17) MELONI MARIO N. IL 25/02/1951
- 18) ARNOLDI GIUSEPPINA N. IL 09/07/1961
- 19) ARNOLDI CARLO ALFREDO MARIA N. IL 07/08/1954
- 20) GUERINI LORENZO N. IL 21/11/1966
- 21) COLLI OMBRETTA N. IL 21/09/1943
- 22) COMUNE DI MILANO N. IL 00/00/0000
- 23) MAGGI CARLO MARIA N. IL 29/12/1934
- 24) ZORZI DELFO N. IL 03/07/1947
- 25) ROGNONI GIANCARLO N. IL 27/08/1945

avverso SENTENZA del 12/03/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MACCHIA ALBERTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehay;

che ha concluso per come da verbale;

Udito, per la parte civile, l'Avv. come da verbale;

Uditi i difensori Avv. come da verbale

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 12 marzo 2004, la Corte di assise di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa il 30 giugno 2001 dalla Corte di assise della medesima città, con la quale, fra l'altro, MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo erano stati dichiarati colpevoli del reato di strage continuata loro ascritto e condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tre anni, e TRINGALI Stefano era stato dichiarato responsabile del delitto di favoreggiamento personale al medesimo contestato e condannato alla pena di anni tre di reclusione, ha assolto MAGGI e ZORZI dalla imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ha assolto ROGNONI dalla imputazione al medesimo ascritta per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta a TRINGALI ad anni uno di reclusione.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Milano; la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano; il Comune di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio; la Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro-tempore, e la Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Sinicato, ricorrente anche per le parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Vale, Francesca Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi e Carlo Alfredo Maria Arnoldi; l'avv. Caterina Malavenda, nell'interesse delle parti civili Gabriella China e Silvana China; nonché il difensore di TRINGALI Stefano.

Nel ricorso proposto dal procuratore generale, si censura la sentenza impugnata per essere la stessa viziata da un duplice errore logico: da un lato, infatti, la disamina del materiale probatorio sarebbe stata condotta in forza di un procedimento

logico di parcellizzazione delle varie acquisizioni, al quale non sarebbe seguita una ricomposizione unitaria delle singole acquisizioni; sotto altro profilo, la pronuncia avrebbe omesso di esaminare tutti gli elementi di prova versati in atti secondo un criterio di concatenazione logica, così compromettendo la coerenza stessa delle conclusioni valutative. In sintesi - deduce il ricorrente - la tesi dei giudici a quibus è la seguente. La responsabilità della strage di Piazza Fontana è di FREDA e VENTURA, anche se assolti nei procedimenti a suo tempo celebratisi a loro carico; tuttavia, non sarebbe dimostrata la collaborazione del gruppo ordinovista di Mestre e Venezia, cui appartenevano MAGGI e ZORZI. Quanto in contrario emergerebbe dalle dichiarazioni dei principali collaboratori, intranei ad Ordine Nuovo, Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO, non sarebbe sufficiente a dimostrare un rapporto organico e qualificato con il gruppo padovano, per la scarsa attendibilità intrinseca di DIGILIO e la mancanza di riscontri in ordine ai due principali episodi dal medesimo descritti, mentre, pur qualificandosi come attendibili le dichiarazioni del SICILIANO, il suo narrato non riguarderebbe in modo specifico la strage. Per giungere a tali conclusioni - sottolinea ancora il ricorrente - la corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le prove a sua disposizione e sarebbe entrata in contraddizione con sé stessa, nella parte in cui non ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha confermato la responsabilità del DIGILIO - per il quale espressamente ha negato l'effetto estensivo della pronuncia assolutoria - trascurando di valutare le precedenti sentenze su Ordine Nuovo, pure acquisite agli atti. Da qui, la manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, poi, vizio di mancanza di motivazione, in ordine a tutti i segnalati punti qualificanti sui quali i giudici dell'appello si sarebbero fondati per giungere a conclusioni antitetiche a quelle cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta, infatti, la mancata disamina, da parte dei giudici a quibus, di tutta una serie di importanti emergenze probatorie, già consacrate in varie sentenze acquisite agli atti del procedimento. Fra queste, in particolare, la sentenza della Corte di assise di appello di Venezia dell'8 novembre 1991, con la relativa individuazione del ruolo di MAGGI, DIGILIO e ZORZI, e della configurazione come "gruppo unitario", sin dal 1984, delle varie cellule ordinoviste del Triveneto; la sentenza relativa alla strage di Peteano; quella del Tribunale di Padova del 1972, che aveva condannato ZORZI per detenzione di armi da guerra ed esplosivi per fatti del novembre 1969; le sentenze delle Corti di assise di appello di Catanzaro e Bari, con le quali FREDA e VENTURA erano stati ritenuti responsabili degli attentati commessi nel 1969 a Padova, Torino, Milano e Roma e di dieci degli attentati commessi sui treni. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare tali elementi in un quadro unitario, erroneamente isolando dal contesto il semplice dato cronologico dei rapporti tra cellula mestrina-veneziana e cellula padovana. Attraverso tale delibazione atomistica dei dati processuali, i giudici dell'appello avrebbero svilito i riscontri - desumibili da quelle pronunce - che si potevano trarre rispetto alle dichiarazioni di SICILIANO: dichiarazioni, per di più - soggiunge il ricorrente - esaminate solo in parte, come è dimostrato dalle valutazioni relative agli incontri programmatici cui la stessa fonte ebbe a partecipare e che sono testimoniati dalle dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio richiamato a pag. 503 e segg. della sentenza di primo grado, e che, invece, i giudici dell'appello hanno esaminato solo in parte, al fine di avallare una tesi che si definisce preconcepita. Omissione, quella censurata, che si deduce essere riscontrabile anche in riferimento alle dichiarazioni rese da Ruggero PAN e da Giancarlo VIANELLO ed in rapporto a varie altre emergenze processuali, analiticamente passate in rassegna. Si lamenta, poi, manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla omessa valutazione delle perizie psichiatriche concernenti la capacità espositiva del DIGILIO; la omessa valutazione di importanti elementi di riscontro e la alterazione delle dichiarazioni rese dallo stesso DIGILIO, rispetto alle quali si reputa del tutto superflua e contraddittoria la lunghissima disamina concernente la pretesa appartenenza della fonte alla rete di sicurezza americana. Si sottolineano, in particolare per ciò che attiene all'omesso esame di elementi atti a fungere da riscontro alle dichiarazioni del DIGILIO, numerose acquisizioni che smentirebbero - sul piano soggettivo ed oggettivo - l'intera gamma delle considerazioni svolte dai giudici a quibus in merito alla centrale vicenda relativa agli accessi effettuati presso il casolare di Paese. Le dichiarazioni di DIGILIO sarebbero poi state alterate nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le affermazioni di allenamento per l'ambiente rivolte da MAGGI - in prevenzione delle conseguenze che sarebbero scaturite da prossimi "fattacci" - fossero avvenute nel corso di un incontro successivo a quello avuto con ZORZI nei pressi di Canal Salso: una successione temporale - deduce il ricorrente - che, invece, non sarebbe stata mai attestata dal DIGILIO. A proposito, poi, dell'incontro avvenuto con ZORZI in Canal Salso il 7-8 dicembre 1969, oltre a censurarsi le deduzioni di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese al riguardo dal DIGILIO da parte dei giudici a quibus, si sottolinea come, sull'aspetto centrale della vicenda relativa all'esplosivo visto dalla fonte nella autovettura del MAGGI, la sentenza impugnata abbia ritenuto non credibile l'assunto del DIGILIO, secondo il quale - per come dettogli da ZORZI - si sarebbe trattato di esplosivo ammonal, in forza di un dato non esistente agli atti: e cioè che del vecchio furto di ammonal commesso dallo ZORZI e riferito dal SICILIANO, il DIGILIO fosse stato inopportuno messo a conoscenza nel corso della sua escussione avvenuta ad opera dei carabinieri del R.O.S. il 16 marzo 1995, e cioè assai prima di quando aveva cominciato a parlare della vicenda di Canal Salso. Ebbene, deduce il ricorrente, nel relativo verbale non risulta né che il furto dell'esplosivo fosse avvenuto ad opera dello ZORZI, né che ZORZI avesse poi conservato quell'esplosivo; sicché, la deduzione di inattendibilità del DIGILIO sarebbe stata desunta dai giudici dell'appello o da un erroneo apprezzamento delle risultanze, o da documenti non acquisiti e non acquisibili. Lo stesso è a dirsi - conclude sul punto il ricorrente - a proposito della affermazione secondo la quale gli interrogatori del DIGILIO sarebbero stati intervallati da colloqui investigativi, che avrebbero addirittura costituito la traccia dei primi. Nel quinto motivo si prospetta mancanza di motivazione per omessa disamina di una prova decisiva. A proposito dell'esplosivo visto dal DIGILIO nell'incontro di Canal Salso, infatti, la sentenza impugnata avrebbe trascurato il fatto che il DIGILIO aveva riferito che nel bagagliaio della FIAT 1100 vi era anche una borsa

sportiva, evidentemente collegata al restante materiale da trasportare: riferimento, dunque, coerente con quanto la sentenza di primo grado aveva affermato circa la compatibilità - esclusa dai secondi giudici - dell'esplosivo indicato dal DIGILIO con quello utilizzato per gli attentati. Evenienza che il ricorrente ritiene desumibile anche dalle varie perizie, ivi compresa quella del consulente tecnico Berry, che i giudici dell'appello avrebbero invece evocato a sostegno della tesi della incompatibilità. La sentenza impugnata avrebbe poi compiuto un altro errore di valutazione, omettendo di apprezzare, secondo i criteri sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen., il risalto probatorio da annettere all'alibi falso fornito da ZORZI in ordine alla sua pretesa presenza a Napoli nel dicembre 1969. Nel sesto motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di Martino SICILIANO. Anche con riferimento alle dichiarazioni rese da tale fonte - del quale si sottolinea la posizione non di coimputato ma di teste assistito - la Corte dell'appello avrebbe ommesso di valutare le prove atte a fungere da elemento di riscontro. Si censurano, in particolare, le valutazioni poste a base della ricostruzione della cosiddetta cena del tacchino, svoltasi con VIANELLO e ZORZI, e si puntualizzano le omissioni e le aporie che sul piano logico infirmerebbero la coerenza degli apprezzamenti al riguardo svolti nella impugnata sentenza. Analoghe doglianze vengono formulate anche in riferimento all'incontro che il SICILIANO avrebbe avuto agli inizi del 1970 con l'amico GRADARI, indebitamente svalutato dai giudici a quibus, ed all'attentato avvenuto presso i magazzini COIN di Venezia nel marzo 1970. A proposito di quest'ultimo, infatti, la sentenza avrebbe ommesso di valutare, da un lato, i risultati di una intercettazione relativa ad uno degli autori dell'attentato, nella quale quest'ultimo significativamente asseriva che "se parlo di COIN comincia tutto"; e, dall'altro, che la gelignite usata per quella azione era compatibile con quella usata per gli attentati di Trieste e Gorizia, secondo l'assunto di SICILIANO, posto che i giudici a quibus avrebbero erroneamente fondato il diverso giudizio confondendo la ricostruzione di quella fonte con quanto invece asserito dal DIGILIO circa l'esplosivo nella disponibilità dello ZORZI. Il tutto con evidenti riflessi in tema di collegamenti con i fatti di Piazza Fontana, considerato che - ha sottolineato il ricorrente - anche in questa occasione era stata impiegata proprio una sostanza - gelignite - dello stesso tipo di quella impiegata per quegli attentati. Nel settimo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento a varie emergenze atte a denotare le preoccupazioni di MAGGI e ZORZI. Quanto a quest'ultimo, la sentenza avrebbe trascurato di assegnare il dovuto risalto alla corresponsione di ingenti somme al SICILIANO per indurlo a ritrattare; al timore che incuteva la persona dello ZORZI allo stesso MAGGI; alla strumentalità dell'esposto di quest'ultimo, ed all'eloquente contenuto di una lettera inviata dal TRINGALI allo stesso ZORZI, ove traspare il timore che venisse individuato un legame tra i veneziani ed i padovani. Nell'ottavo motivo si censura, infine, la coerenza e la adeguatezza della motivazione in riferimento alla posizione di Giancarlo ROGNONI, la delibazione della quale sarebbe stata condotta dai giudici dell'appello ancora una volta con metodo atomistico e parcellizzante e con sottovalutazione di circostanze logiche e documentali, invece valorizzate in prime cure. Da tutto ciò, la richiesta di annullamento della sentenza nei confronti di MAGGI, ZORZI e ROGNONI.

Nel ricorso proposto dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano viene prospettato, come primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché ommesso esame delle prove dei rapporti fra il gruppo di Ordine Nuovo di Padova ed il gruppo di Venezia-Mestre. La sentenza impugnata - osserva, infatti, la difesa erariale - ha ritenuto di poter desumere la responsabilità di FREDA e VENTURA in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969, ma ha al tempo stesso reputato di dover escludere la attribuibilità di tali episodi anche al nucleo di Venezia e Mestre, cui appartenevano MAGGI e ZORZI, in quanto non sarebbe stata acquisita prova che i due gruppi avessero progettato assieme la realizzazione di tutti gli attentati commessi nel 1969. Così trascurando di valutare tutti gli elementi che, invece, consentivano di individuare in via autonoma la responsabilità degli stessi MAGGI e ZORZI. D'altra parte, soggiunge la ricorrente, è la stessa sentenza impugnata ad aver evidenziato in numerosi passaggi - che si indicano - l'esistenza di univoci elementi atti a denotare il cementarsi di una strategia eversiva comune ai gruppi di Padova e Venezia-Mestre. Ugualmente vizio di motivazione e mancato esame di elementi di prova sono denunciati anche in riferimento alle dichiarazioni rese da Martino SICILIANO. Avuto riguardo, infatti, al giudizio di piena attendibilità che contrassegna più passaggi della impugnata sentenza in riferimento alla disamina delle dichiarazioni rese dalla indicata fonte, non si comprende perché i giudici dell'appello abbiano ommesso di valutare gli elementi di prova forniti dal medesimo anche in ordine alle vicende più significative per la attribuzione delle responsabilità inerenti i fatti del 12 dicembre 1969, quali il racconto della cosiddetta cena del tacchino e la crisi di pianto in occasione dell'incontro con l'amico GRADARI. Tanto più - soggiunge la ricorrente Avvocatura - che il SICILIANO non rivestiva la qualità di coimputato, ma quella di teste. Analoghi vizi - viene prospettato nel terzo motivo - infirmerebbero anche la valutazione delle dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO. Ad avviso della ricorrente, infatti, la valutazione della attendibilità del DIGILIO, come dimostrerebbe il contraddittorio risalto assegnato alle dichiarazioni relative alla presunta appartenenza del medesimo alla rete informativa americana, sarebbe frutto di preconcetti e di sottovalutazione delle contrarie acquisizioni processuali. Tale sarebbe, ad esempio, la ricostruzione offerta dai giudici a quibus in ordine alla vicenda relativa al casolare di Paese - ove è stato trascurato l'apporto di ben sei testimonianze, e degli spunti che potevano desumersi dagli stessi FREDA e VENTURA - agli incontri DIGILIO-ZORZI del settembre, ottobre 1969, successivi agli attentati ai treni; all'incontro tra il DIGILIO ed il MAGGI prima del 7 dicembre 1969; alla vicenda di Canal Salso ed al pranzo natalizio, infine, tra il DIGILIO, il MAGGI ed il SOFFIATI. Si denuncia, poi, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosce la responsabilità del DIGILIO in ordine ai fatti del 12 dicembre 1969, ma si assolvono MAGGI e ZORZI, pur concorrenti nel medesimo reato, asserendosi - con evidente salto logico - la non

applicabilità, nei confronti del primo, dell'effetto estensivo della pronuncia liberatoria adottata nei confronti dei secondi, facendo leva sulla differenza che sussiste tra la confessione e la chiamata in correità. La sentenza impugnata - denuncia ancora la ricorrente - avrebbe inoltre omesso di dedurre elementi di valutazione negativa circa la posizione dello ZORZI, sia dalla ritenuta inattendibilità dei testi indotti a discarico; sia dal provato tentativo di inquinamento volto a conseguire la ritrattazione del SICILIANO; sia, infine, dalla ritenuta responsabilità del TRINGALI per favoreggiamento. Si lamenta, infine, manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione anche in riferimento alla assoluzione di ROGNONI Giancarlo, giacché essa si sarebbe fondata solo sulla mancata prova di collegamenti con il gruppo di FREDA e VENTURA, trascurando però totalmente gli elementi che dimostravano, in via del tutto autonoma, il coinvolgimento del ROGNONI nella strage, e di stabilire, di conseguenza, i rapporti tra il gruppo della Fenice ed i vari nuclei di O.N. In tal senso si evocano le numerose dichiarazioni atte ad inquadrare il ruolo e la figura dell'imputato, e che confermano quelle rese da Edgardo BONAZZI: uno dei principali testi a carico che i giudici a quibus hanno svilto senza adeguata motivazione, dimenticando, pure, gli elementi confermativi desumibili dalle dichiarazioni rese dal SICILIANO a proposito dei rapporti esistenti, antecedentemente al dicembre 1969, tra il gruppo di Venezia-Mestre e l'imputato. Non senza tralasciare la circostanza che il ROGNONI lavorava proprio presso la Banca Commerciale ove fu collocato l'ordigno che non esplose, e dovendosi dare atto - conclude l'Avvocatura - "dell'inopinato ed ingiustificato suo allontanamento all'indomani del 12.12.1969, seguito dalle parimenti inopinate ed ingiustificate sue definitive dimissioni, senza che lo stesso avesse trovato una fonte alternativa di reddito, ma essendosi solo iscritto, a partire dal 18.12.1969, alla facoltà di medicina dell'Università".

Vari i motivi rassegnati anche nel ricorso proposto nell'interesse del Comune di Milano. Nel primo si lamenta illogicità della motivazione, con specifico riferimento al contrasto fra l'asserita estraneità del gruppo di Venezia e la ritenuta responsabilità del DIGILIO. Si osserva, infatti, che, essendo il DIGILIO - per come anche accertato nella sentenza, acquisita agli atti, della Corte di assise di appello di Venezia divenuta irrevocabile nel 1991 e che ha scandagliato l'attività dei gruppi ordinovisti nell'area di Venezia-Mestre, accertandone la natura di organizzazione armata volta alla ricostituzione del partito fascista - un importante protagonista del sodalizio, che ricopriva il ruolo di esperto di armi e di "quadro coperto", posto a diretto contatto con Carlo Maria MAGGI, capo del gruppo locale e del Triveneto, diviene del tutto contraddittorio ritenerlo responsabile per la strage di Piazza Fontana e al tempo stesso reputare il medesimo estraneo ai fatti il suo gruppo di appartenenza. Se, infatti, al "gruppo Veneziano" di O.N., di cui DIGILIO è pacificamente intraneo, non può essere attribuita alcuna responsabilità per i fatti del 12 dicembre 1969, perché realizzati dal solo gruppo padovano, il giudice di appello avrebbe dovuto annullare anche la parte della sentenza di primo grado in cui è stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato ascritto a quell'imputato. Analoga illogicità - si osserva nel secondo motivo - può cogliersi anche nel contrasto fra l'affermazione di responsabilità del DIGILIO e la assoluzione di MAGGI e ZORZI. Si deduce, al riguardo, la contraddizione in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata nel ritenere DIGILIO colpevole per i fatti del 12 dicembre 1969, mentre MAGGI e ZORZI, imputati di concorso con il DIGILIO nel medesimo reato e dallo stesso coinvolti con la sua confessione - reputata sufficiente per affermarne la penale responsabilità - vengono assolti e, dunque, considerati estranei a quegli stessi fatti. Nel terzo motivo si denuncia ugualmente vizio di motivazione nonché travisamento dei fatti, in relazione al collegamento fra i vari gruppi di O.N. e, in particolare, fra quelli di Padova e Venezia, nonché in ordine al concorso dei componenti del gruppo di Venezia-Mestre nella strage. Il vizio logico risiederebbe, secondo l'assunto del ricorrente, nella circostanza che i giudici dell'appello, pur avendo ricostruito correttamente gli eventi, ne avrebbero da essi tratto conclusioni configgenti con le premesse. La Corte, infatti, dopo aver posto a base dell'iter logico la responsabilità di FREDA e VENTURA per i noti fatti di sangue, avrebbe cercato i collegamenti tra costoro ed il gruppo di Venezia-Mestre senza trovarli, pur riconoscendo l'esistenza di frequentazioni per la consumazione di attentati "comuni". Da ciò concludendo per l'assoluzione degli imputati, in quanto "ritenuti appartenenti ad un gruppo rimasto estraneo alla strage". La Corte però - osserva il ricorrente - avrebbe del tutto omesso di esaminare e valutare le prove autonome nei confronti di MAGGI e ZORZI, così invertendo il corretto percorso logico che avrebbe dovuto seguire: cioè partire prima dalla disamina delle prove autonome e, solo dopo, vagliare quelle inerenti ai collegamenti tra i vari gruppi, in riferimento alle azioni che avevano preceduto e seguito la strage. Al riguardo, il ricorrente - dopo aver tracciato uno specchio descrittivo di fatti, autori e singoli gruppi di appartenenza - ha passato in meticolosa rassegna una diffusa serie di acquisizioni dalle quali, al contrario, emergerebbero i contatti personali e strategici tra il gruppo di FREDA e VENTURA, da un lato, e MAGGI, ZORZI ed il gruppo di Venezia-Mestre, dall'altro; in linea, d'altra parte, con la stessa struttura organizzativa per cellule che caratterizzava O.N., e con le finalità perseguite. Non senza sottolineare l'errore di ragionamento in cui sarebbero caduti i giudici a quibus nell'interpretare il rientro nell'M.S.I. dell'autunno del 1969 come causa del progetto stragista, e non, piuttosto, come conseguenza di quella strategia. Riferendosi, infatti, alla espressione di RAUTI, secondo la quale O.N. doveva mettersi "sotto l'ombrello protettivo del partito", ciò non poteva significare altro - si deduce nel ricorso - che erano proprio le paventate conseguenze di quel progetto stragista a suggerire la necessità di una protezione ufficiale: "serve un ombrello - sottolinea il ricorrente - perché sta per piovare, non è che piova perché si è preso l'ombrello!". Nel quarto motivo si lamenta illogicità e carenza di motivazione in riferimento alla ritenuta piena attendibilità del SICILIANO, all'attentato ai magazzini COIN, ed alla eliminazione di rilevanza probatoria in ordine alla cosiddetta "cena del tacchino" ed all'incontro con il GRADARI, conosciuto come "la crisi di pianto" del SICILIANO. La Corte territoriale, infatti, dopo aver formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal SICILIANO,

svaluta l'apporto della fonte in riferimento, proprio, alle tre vicende sulle quali i giudici di primo grado avevano fondato la condanna: vale a dire l'attentato ai magazzini COIN (ed il coinvolgimento dello ZORZI, per il quale è stata pronunciata la prescrizione); alla cena di fine d'anno tra il SICILIANO, lo ZORZI ed il VIANELLO (nella circostanza non attendibile, per evidenti esigenze di autodifesa), e l'incontro tra il SICILIANO ed il GRADARI in Galleria a Mestre (ove si è ritenuto attendibile il primo e inattendibile il secondo, senza trame le debite conseguenze); episodi, questi, in ordine a ciascuno dei quali il ricorrente svolge una analitica ricostruzione, sottoponendo a critica i relativi passaggi argomentativi svolti nella sentenza impugnata. Si lamenta, poi, nel quinto motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni "ambivalenti" di DIGILIO in merito al casale di Paese ed alla vicenda di Canal Salso. A proposito del difetto del requisito della costanza e della coerenza esterna nelle dichiarazioni relative al casolare di Paese, il ricorrente osserva con i giudici dell'appello abbiano ommesso di considerare varie circostanze deducibili dalla sentenza di primo grado che smentirebbero la pretesa tardività di alcuni riferimenti cronologici; mentre, in ordine alla esistenza del casolare, gli stessi giudici si sarebbero concentrati sul mancato rintraccio dello stesso, senza prendere atto dei numerosi riscontri testimoniali che erano stati acquisiti al riguardo. Analoghi errori vizierebbero anche le conclusioni rassegnate a proposito della vicenda relativa all'incontro di Canal Salso, circa la quale si sottolinea l'errore in cui la sentenza sarebbe caduta nel ritenere che il DIGILIO avesse dichiarato di aver visto ordigni già predisposti "in tutto e per tutto, compreso l'innescò", quando, in realtà, tale assunto risulterebbe contraddetto ampiamente dalla sentenza di primo grado; così come, al contrario, i giudici dell'appello avrebbero totalmente ommesso di considerare la presenza nel bagagliaio della FIAT 1100 di una borsa sportiva, la cui importanza era stata - ancora una volta - puntualmente sottolineata dai primi giudici. Pure trascurata è stata l'importanza del falso alibi fornito dallo ZORZI. Contraddittorio è, infine, l'assunto secondo il quale gli episodi di Paese e di Canal Salso avrebbero potuto vedere la partecipazione di altri soggetti, visto che la stessa incertezza che ha condotto alla assoluzione di MAGGI e ZORZI ha invece condotto alla affermazione della responsabilità di DIGILIO, con la declaratoria di prescrizione. Se, infatti, conclude sul punto il ricorrente, "il casolare di Paese non esiste, visto che DIGILIO non è riuscito ad indicarne l'ubicazione, se DIGILIO non ha mai visto l'esplosivo a Canal Salso, non si comprende, poi, sulla base di quali diverse valutazioni, non esplicitate, il giudice a quo può affermare che a Paese così come a Canal Salso, DIGILIO può aver incontrato qualcun altro, in un diverso momento". Nel sesto motivo si censura la omessa valutazione conclusiva in merito alle attività di depistaggio e di subornazione dei testi poste in essere da Delfo ZORZI. Viene infatti rilevato che i giudici dell'appello non avrebbero tratto alcun elemento circa la responsabilità di ZORZI dal fatto che TRINGALI abbia svolto l'attività per la quale è stato condannato. Del pari nessun significato è stato desunto dalle deposizioni dei testi COGLITORE ed ARPAJA, ritenute entrambi inattendibili, circa la presenza napoletana dello ZORZI. A ciò va aggiunto - sottolinea il ricorrente - che lo stesso ZORZI nelle sue spontanee dichiarazioni rese a Parigi, avrebbe clamorosamente mentito, in ordine alla sua militanza in O.N.; sui fatti di Trieste e Gorizia; sulle armi e gli esplosivi di cui avevano la disponibilità; sulla sua amicizia di vecchia data con il SICILIANO, omettendo anche di citare la sua relazione con COZZO Anna Maria - il cui nominativo compariva sulla agenda di FREDA, per conto del quale vendeva i suoi libri a Napoli - al fine di evitare i collegamenti che gli sarebbero derivati per i noti fatti di Trieste e Gorizia. Aggiungendo a ciò la protezione offerta al VIANELLO perché non "ricordasse" la "cena del tacchino", nonché i vari interventi svolti perché SICILIANO, dapprima non confermasse, e, poi, ritrattasse le dichiarazioni rese, risulterebbe, ad avviso del ricorrente, un evidente difetto di motivazione circa i significati da anettere a condotte dello ZORZI reputate al contrario di elevato risalto ai fini del giudizio di responsabilità.

Identici i motivi rassegnati dall'avv. Caterina Malavenda nell'interesse delle Parti civili Gabriella CHINA e Silvana CHINA nei confronti di Carlo Maria MAGGI e Delfo ZORZI.

Anche nel ricorso proposto per la Provincia di Lodi, per la Provincia di Milano e per numerose altre parti civili dall'avv. Federico Sinicato si prospetta, come primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in riferimento al ritenuto concorso di DIGILIO con FREDA e VENTURA nei noti fatti del dicembre 1969 ed alla esclusione, per converso, del concorso nei medesimi fatti degli imputati appellanti. Il ricorrente sottolinea i vari passaggi della sentenza nei quali si coglierebbero vistose "crepe" che incrinerebbero il "fragilissimo schermo posto dai giudici di appello tra Padova e Venezia" per distinguere la ritenuta responsabilità del nucleo padovano di FREDA e VENTURA dal gruppo di Venezia-Mestre diretto da MAGGI e ZORZI, per di più senza chiarire come fosse possibile attribuire a DIGILIO attività eversive al di fuori di qualsiasi collegamento con questi ultimi due. Analoghi vizi si denunciano anche in relazione alla non riconosciuta compatibilità delle dichiarazioni rese da Carlo DIGILIO con le valutazioni tecniche acquisite sugli esplosivi utilizzati il 12 dicembre 1969. Erra, anzitutto, la Corte territoriale nel ritenere le indicazioni offerte dal DIGILIO come frutto di indebite notizie fornitegli in occasione dell'interrogatorio dei R.O.S., in quanto la descrizione dell'esplosivo "a scaglie rosacee" era stata fornita nel febbraio 1994, "ben prima del colloquio R.O.S. del 16 marzo 1995". Cadrebbe, quindi, l'argomento utilizzato per invalidare la spontaneità delle dichiarazioni circa l'esplosivo di Canal Salso. In secondo luogo - sottolinea ancora il ricorrente - la sentenza impugnata non si sarebbe fondata su una lettura coerente dei dati tecnico-esplosivistici raccolti, giacché i dati acquisiti (odore di mandorle amare e mal di testa) in occasione dell'accesso compiuto subito dopo la strage presso la B.N.A., stavano a denotare - come pure attestato dalla consulenza Berry, ampiamente utilizzata e citata dai giudici a quibus - che la presenza di "ammonal" o altro esplosivo pulverulento a base di nitrato di ammonio non era affatto incompatibile - come

invece ritenuto in sentenza - con le relazioni tecniche acquisite agli atti. Si contesta, poi, la correttezza degli argomenti utilizzati per dedurre, dalla riscontrata esistenza di solchi in un reperto, la presenza di candelotti e che essi fossero di gelignite, mentre si assume la compatibilità tra l'ammonal ed altro esplosivo simile rispetto all'esplosivo "a scaglie rosacee" visto da DIGILIO. La Corte avrebbe, poi, del tutto omesso di considerare il ruolo avuto dallo ZORZI nell'attentato ai magazzini COIN di Mestre del marzo 1970 e le ragioni della preoccupazione dell'ANDREATTA, il quale in una intercettazione ambientale significativamente affermava che "se scoprono COIN comincia tutto!", creando un evidente collegamento con la strage di Piazza Fontana che non poteva che riguardare lo ZORZI, visto che l'ANDREATTA non era stato mai indagato per quel fatto. Nel terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inattendibilità del DIGILIO circa i cosiddetti accessi al casolare di Paese, nonché travisamento dei fatti in ordine all'effettivo contenuto delle prove esaminate. La sentenza afferma, infatti, che la narrazione di DIGILIO difetterebbe del requisito della costanza (per via del ritardo nella descrizione della vicenda) e della coerenza interna (mancato reperimento del casolare e presenza di Lino FRANCO) e non sarebbe accompagnato da riscontri. Non vi sarebbe invece alcun ritardo nelle dichiarazioni, posto che della vicenda delle armi e degli esplosivi di VENTURA il DIGILIO ne aveva parlato già in interrogatori del febbraio, marzo e ottobre 1994: solo del terzo accesso né parlò durante il 1997, dopo l'ictus di cui era rimasto vittima ed il lungo periodo di riabilitazione. Quanto alla coerenza esterna, la prima obiezione nasce dalla difficoltà di rinvenire l'esatta ubicazione del casolare a distanza di tanti anni e del profondo mutamento dei luoghi; a proposito, poi, della presenza di Lino FRANCO, il ricorrente sottolinea la mancata esatta lettura delle prime dichiarazioni del DIGILIO, antecedenti la malattia, e la valutazione non corretta delle dichiarazioni rese dalla vedova del FRANCO, evidentemente dettate dalla esigenza di tutelare la figura del marito. Quanto ai riscontri, il ricorrente evoca le numerose fonti, fra le quali lo stesso ZORZI, dalle quali poteva desumersi l'esistenza di un deposito di armi ed esplosivi vicino a Treviso, ed alle descrizioni di Vincenzo VINCIGUERRA circa nastri di proiettili consegnatigli da ZORZI destinati ad una mitragliatrice dello stesso tipo di quella descritta dal DIGILIO fra le armi viste nel casale di Paese. Altrettanto svilito sarebbe il risalto delle dichiarazioni rese da Tullio FABRIS circa le "prove di accensione dell'innesco al nichel-cromo", in riferimento alla narrazione del DIGILIO sulla vicenda di Paese. Ugualmente vizio di motivazione e travisamento dei fatti vengono prospettati nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali sulla conoscenza antecedente il 12 dicembre 1969 tra Franco FREDA, Delfo ZORZI e Carlo Maria MAGGI. La Corte, in particolare, avrebbe trascurato tutta una serie di riscontri alle dichiarazioni di SICILIANO circa i programmi di attentati ai treni evidenziati da ZORZI e avrebbe al tempo stesso svilito la unicità del disegno che collegava quegli attentati ai fatti del 12 dicembre di quello stesso anno; così come sono stati sottovalutati gli elementi di conferma circa i qualificati rapporti esistenti tra i gruppi di Padova e di Venezia-Mestre, nel quadro di una comune strategia (dichiarazioni del teste CASALINI che aveva parlato della consegna di armi ed esplosivi affidati da FREDA a MAGGI per la custodia; il sequestro di una agenda di VENTURA con il numero del DIGILIO; la presenza sulla agenda di FREDA del recapito napoletano di ZORZI e di un biglietto con il quale, al momento della perquisizione a casa di VENTURA il 20 dicembre 1969, avvisava MAGGI e RAUTI dell'esito della stessa). Il tutto non senza ricordare l'omessa valutazione delle false testimonianze sul presunto alibi napoletano di ZORZI, e la tentata subornazione di SICILIANO. Analoghe censure vengono svolte anche in relazione agli incontri di Corso del Popolo tra DIGILIO e ZORZI nel settembre-ottobre 1969, mentre vizio di motivazione e travisamento dei fatti si evocano a contrastare la ritenuta inattendibilità del DIGILIO a proposito di quanto affermato circa l'incarico di relazionare il FRANCO ed il MINETTO sulle armi custodite a Paese da VENTURA, con riguardo alla accertata appartenenza del collaboratore ad una rete informativa di controguerriglia in funzione anticomunista. Sulla base di una diffusa disamina, tutta condotta in punto di fatto, il ricorrente contesta, in particolare, l'assunto della Corte secondo il quale non ha ritenuto attendibile DIGILIO, laddove ha accreditato una sua collocazione in seno ad una rete informativa che - come ampiamente chiarito nella sentenza di primo grado - "aveva un ruolo significativo nella complessa strategia anticomunista e controrivoluzionaria": strategia, questa, che - deduce il ricorrente - sarebbe stata asseverata dallo stesso Generale MALETTI, sentito nel corso del dibattimento. Si lamenta, ancora, vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'episodio della progettata evasione di VENTURA secondo le dichiarazioni rese dal DIGILIO, contestandosi la coerenza degli elementi su cui i giudici dell'appello avrebbero fondato il loro scrutinio di attendibilità. Sulla base di una ampia ricostruzione in fatto, il ricorrente contesta -denunciando vizio di motivazione e travisamento del fatto - la sentenza impugnata nella parte in cui fa propria la tesi della difesa di ZORZI, secondo la quale DIGILIO avrebbe accusato falsamente esso ZORZI per l'astio conseguente alle dichiarazioni accusatorie di Martino SICILIANO rese nei suoi confronti a Tolosa nell'autunno 1994; dichiarazioni che, secondo il collaboratore, sarebbero state ispirate proprio dallo ZORZI. Analoghi tipi di contestazioni vengono formulate anche per ciò che attiene alla ritenuta influenza che - secondo i giudici a quibus - avrebbero avuto i colloqui investigativi cui il DIGILIO era stato sottoposto, con l'effetto di aver reso non spontanee le relative dichiarazioni. Nel decimo motivo si denuncia ugualmente vizio di motivazione, avuto riguardo al non corretto percorso logico che la sentenza avrebbe seguito per affermare la irrilevanza delle dichiarazioni rese da SICILIANO in ordine alle affermazioni di ZORZI durante la cosiddetta "cena del tacchino" del Capodanno 1969. Manifesta illogicità e travisamento dei fatti si prospettano anche in merito alla ritenuta insufficienza delle prove circa il concorso di Carlo Maria MAGGI nel reato di strage. La sentenza di appello, in particolare, per definire la posizione dell'imputato, si sarebbe fondata esclusivamente sugli episodi di Paese e di Canal Salso e sulla relativa assenza di riscontri circa le dichiarazioni del DIGILIO, trascurando, pressoché integralmente, gli altri elementi di prova elencati nella sentenza di primo grado in merito al concorso di MAGGI e che il ricorrente

rammenta. Identiche censure vengono dedotte - con ampio sviluppo descrittivo degli elementi portati ad emersione nella pronuncia di primo grado e con allegazione di documenti - anche in relazione alla ritenuta mancanza di prove circa la responsabilità di Giancarlo ROGNONI. Si contesta pure, al riguardo, la valutazione operata dai giudici di secondo grado in ordine all'apporto probatorio da anettere alla testimonianza di BONAZZI ed alle giustificazioni offerte in merito alle dimissioni dello stesso ROGNONI dalla Banca Commerciale Italiana, proprio in occasione dei tragici fatti del dicembre 1969. Si lamenta, infine, nel tredicesimo ed ultimo motivo, violazione di legge, in riferimento alla perizia di trascrizione di una intercettazione ambientale avvenuta a casa del MAGGI il 13 marzo 1996 in relazione ad un contrasto che era emerso in occasione di precedente trascrizione. Si censura, al riguardo, che il perito, nel corso delle operazioni, avrebbe proceduto ad una sessione con il consulente della difesa, ma non con quello del pubblico ministero: circostanza, questa, emersa nel corso dell'esame dibattimentale, ma della quale non vi era traccia nel verbale delle operazioni peritali.

Nel ricorso proposto nell'interesse di TRINGALI Stefano si prospetta, quale primo motivo, inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, in quanto a seguito della sentenza di primo grado era stata esclusa l'aggravante delle finalità di terrorismo; sicché - osserva il ricorrente - essendo state le intercettazioni disposte per ipotesi di strage e comunque per fatti di terrorismo, non potevano più essere utilizzate nei confronti dell'imputato. Riproponendo motivo già devoluto in appello, si lamenta, poi, la mancata concessione della riduzione di pena ex art. 438 cod. proc. pen., essendosi la Corte territoriale limitata a riportare la decisione di primo grado circa la tardività della domanda. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e si deduce, nel quarto motivo, la prescrizione del reato, che al più si sarebbe maturata - secondo il ricorrente - nel gennaio 2004. Si lamenta, inoltre, vizio di motivazione in riferimento alle due condotte che, ad avviso della Corte territoriale, integrerebbero il reato, e si contesta, in fatto, la congruenza del percorso argomentativo ai fini della affermazione della penale responsabilità in ordine alla contestata fattispecie delittuosa. Viene infine censurata, in forza anche di rilievi nel merito della imputazione, la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso - deduce il ricorrente - che il TRINGALI si trovasse "nella posizione psicologica di colui che aveva ritenuto di essere indagato", conseguentemente escludendo "l'ipotesi di autofavoreggiamento" ai fini dell'applicazione della esimente di cui all'art. 384 cod. pen..

Con memoria assai diffusa ed articolata, i difensori di Delfo ZORZI hanno, più di recente, analiticamente passato in rassegna i singoli motivi posti a fondamento dei ricorsi, con particolare attenzione a quello proposto dalla procura generale, contestandone in taluni casi l'ammissibilità - assumendosi trattarsi di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità - ed in altri casi la fondatezza, attraverso, anche, meticolose citazioni di singoli passaggi della sentenza impugnata e di altri atti del procedimento. A corredo della memoria è stata altresì depositata una altrettanto diffusa nota riassuntiva della discussione orale svoltasi dinanzi alla Corte di assise di appello di Milano.

Ha depositato memoria anche l'avv. Sinicato, quale difensore della Provincia di Milano, della Provincia di Lodi e di altre parti civili, il quale, in merito alle doglianze espresse nell'ottavo motivo di ricorso ed a sostegno del prospettato vizio di motivazione e travisamento del fatto, ha prodotto stralci delle dichiarazioni rese dall'Ispettore MADIA in merito ai contatti avuti con il SICILIANO ed atti contenuti nel cosiddetto "fascicolo SISMI" prodotto dal pubblico ministero nel corso della udienza del 10 novembre 2000. Ciò al fine di evidenziare, fra l'altro, la circostanza che il SICILIANO non avrebbe accusato il DIGILIO della strage di Piazza Fontana, ma avrebbe indicato la persona dello ZORZI come depositario dei relativi segreti; sicché, tenuto conto dell'epoca di quelle prime confidenze fatte dal SICILIANO, sarebbe conseguentemente erronea l'interpretazione data dalla Corte al colloquio avuto dal DIGILIO con il MAGGI presso la Questura di Venezia il 2 febbraio 1995, secondo la quale il DIGILIO stesso sarebbe stato a conoscenza "dell'accusa a lui rivolta da SICILIANO per la strage", con la ulteriore conseguenza di far venir meno la asserita ragione di astio nei confronti dello ZORZI, ritenuto mandante di quelle confidenze, posto che il SICILIANO avrebbe iniziato a formulare accuse nei confronti dello stesso DIGILIO "solo a partire dagli interrogatori resi nel 1995".

In prossimità della udienza ha depositato memoria anche il difensore del Comune di Milano, sviluppando, in sintesi, le considerazioni e le censure già poste a fondamento dei vari motivi di ricorso.

Considerato in diritto

Come agevolmente traspare da quanto si è già riferito in parte narrativa, il nucleo essenziale delle censure poste a fondamento dei ricorsi proposti dal pubblico ministero e dalle parti civili, ruota, essenzialmente, attorno al reputato erroneo apprezzamento della valenza probatoria annessa ai contributi dichiarativi offerti dalle principali fonti di accusa: vale a dire Carlo DIGILIO e Martino SICILIANO, i cui apporti sono stati valutati dai giudici di entrambi i gradi di merito secondo i criteri stabiliti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché Edgardo BONAZZI, fonte de relato, in riferimento alla posizione di Giancarlo ROGNONI.

Al riguardo, occorre qui ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che - al lume di una precisa scelta compiuta dal legislatore del nuovo codice, indirettamente ma chiaramente scrutinata, con esito positivo, dalla stessa Corte costituzionale - la chiamata in reità o in correità, per poter assurgere al rango di prova posta a fondamento di una affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di elementi correttamente evocabili alla stregua di riscontri estrinseci alla chiamata stessa. Tali elementi, da un punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi circostanza, fattore o dato probatorio non predeterminato nella specie e nella qualità, ed avere, pertanto, qualsiasi natura: i riscontri, dunque, possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica ed essere a loro volta desumibili anche da altra chiamata in reità o in correità, sempre che, ovviamente, la stessa si presenti come totalmente autonoma ed avulsa rispetto a quella da "corroborare". E' essenziale, inoltre, che tali riscontri siano indipendenti dalla chiamata, nel senso che devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il fenomeno della cosiddetta circolarità della acquisizione probatoria, e cioè che, in definitiva, sia la stessa chiamata a convalidare se stessa, attraverso un meccanismo di vuota autoreferenzialità. I riscontri, infine, sempre nella prospettiva di un giudizio di condanna e, dunque, di un corredo probatorio che asseveri la responsabilità penale in ordine alla regiudicanda in termini di certezza, al di là di ogni "ragionevole dubbio" - circostanza, questa, che va evidenziata, giacché le censure del pubblico ministero e delle ricorrenti parti civili si concentrano prevalentemente contro la assoluzione di MAGGI e ZORZI, pronunciata, peraltro, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - devono avere valenza individualizzante, e cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità dello specifico fatto reato che viene in discorso con la altrettanto specifica posizione dell'imputato; in altri termini, i riscontri non devono semplicemente consistere nella oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo della attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Per converso, e come è evidente, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova autosufficiente, giacché, in tal caso, la prova si fonderebbe - o potrebbe comunque fondarsi - su tali elementi esterni, senza rendere indispensabile lo scrutinio di "conferma" che la chiamata normativamente postula, in dipendenza della ritenuta "non terzietà" ed indifferenza del dichiarante rispetto all'oggetto del suo contributo. Per altro verso, e sempre in tema di riscontri esterni alla chiamata in correità, si è pure affermato, di recente, che legittimamente il giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro una efficacia traslativa, conferendo ad esso valenza anche rispetto ad episodi diversi da quello cui il riscontro stesso si riferisce. Ciò in quanto - si è affermato - l'efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola non consentita (giacché, altrimenti, la confermata attendibilità delle dichiarazioni su un fatto o su una persona basterebbe a rendere automaticamente confermata la caratura probatoria delle dichiarazioni di quella stessa fonte su ogni altro fatto e soggetto comunque coinvolto, facendo venir meno la stessa ratio essendi della cosiddetta corroboration), deve invece ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in una attività che renda verosimile anche la responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce, sul piano logico, la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano, peraltro, ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di essi, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere, come si è detto, della più varia natura, e, quindi, anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Cass., Sez. IV, 10 dicembre 2004, Alfieri).

D'altra parte, e sul piano della argomentazione reciproca e speculare, è costante l'assunto secondo il quale la cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamata in correità - per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro - in tanto è ammissibile, in quanto non esista una interferenza fattuale e logica fra le parti del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Interferenza, peraltro, che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessario ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2004, Agate; Cass., Sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino; Cass., Sez. I, 20 marzo 1998, Barbaro). Inscindibilità del tessuto dichiarativo - nel che sta l'essenza della impossibilità di operarne una valutazione frazionata in punto di attendibilità - e corrispondente "efficacia traslativa" dei riscontri esterni che quella attendibilità abbiano confermato, sia pure con riferimento a taluni soltanto dei momenti "centrali" in cui quel tessuto si è venuto a dipanare, rappresentano, dunque, gli speculari termini di una medesima "fenomenologia probatoria", quale è quella, appunto, postulata dalla regola di giudizio sancita dall'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito.

Peraltro, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del più volte richiamato art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e

accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; ed in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come la precisione, coerenza, costanza e spontaneità; infine, deve esaminare i riscontri esterni, a loro volta da scrutinare con rigore, specie ove promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni siano a loro volta parimenti assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 192, commi 3 2 4, cod. proc. pen.. Tale esame, peraltro - aspetto questo puntualmente osservato nella sentenza impugnata, ma a tratti negletto dai ricorrenti - deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscano gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (ex plurimis, Cass., Sez. II, 12 dicembre 2002, Contrada; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2000, Orlando; v., anche, Cass., Sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti). Se, infatti, il riscontro esterno deve avallare la attendibilità della chiamata, ove questa sia (intrinsecamente o estrinsecamente) reputata inattendibile, non potrà subire meccanismi di "convalescenza probatoria" sulla base di altre acquisizioni che avallino, per avventura, il fatto storico narrato dalla fonte: in altri termini, ove sia ritenuta non affidabile la dichiarazione de visu o de auditu, perché si ipotizza che il soggetto non abbia visto o udito di un determinato accadimento, i "riscontri esterni" sul fatto si rivelano, in tale prospettiva, inconferenti.

Al tempo stesso, e come si è già accennato, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato, o di reato connesso o collegato sul piano probatorio, ben possono essere riscontrate anche da altre dichiarazioni della stessa natura, a condizione, peraltro, che tutte siano dotate di intrinseca attendibilità e che il giudice possa affermare l'autonomia di ciascuna, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (cfr. ad es., Cass., Sez. I, 4 novembre 2004, Palmisani; Cass., Sez. IV, 16 aprile 2003, Zungri; Cass., Sez. I, 19 marzo 2003, Vitale).

A proposito, poi, degli indizi, la disciplina al riguardo prevista dall'art 192, comma 2, cod. proc. pen., sembra accreditare la tesi di chi, lungi dal circoscrivere la relativa nozione nella sfera della prova critica o indiretta (non avrebbe senso, infatti, postulare per questo tipo di prova una esigenza di "rafforzamento", ben potendo essa connotarsi per una efficacia dimostrativa del fatto da accertare, maggiore rispetto a tutte le altre prove rappresentative), reputa che il paradigma normativo evocato - nel richiedere i requisiti della gravità, precisione e concordanza - l'intera ed innominata gamma degli "elementi" che si caratterizzano, sul piano dei risultati appunto "dimostrativi" (ed a prescindere dal relativo inquadramento dogmatico), quali fattori di probatio levior. Quanto ai parametri di valutazione tracciati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In particolare - si è aggiunto - la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito, benché non espressamente indicato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto - oggetto del thema probandum - deve fondarsi su circostanze di sicura verifica storico-naturale (sul requisito della "certezza" v. Cass., Sez. I, 28 giugno 1999, Capitani; Cass., Sez. I, 20 ottobre 1994, Olivieri).

Peraltro, accanto alla disamina "qualitativa" che, come si è detto, l'ordinamento impone al giudice nel dettare rigorosi criteri per trarre il noto dall'ignoto su base indiziaria, regole altrettanto rigorose contrassegnano anche la "metodologia" che il giudice deve seguire nel procedere alle indicate verifiche. Infatti, nei procedimenti in cui, come nel caso di cui qui si tratta, l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, cadenzata secondo una logica e doverosa consecutio: deve, infatti, prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo l'ipotesi, del tutto rara, del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica; e deve, quindi, passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, coerentemente risolversi (Cass., Sez. I, 26 novembre 1998, Buono; Cass., Sez. I, 2 febbraio 1996, Monaro; Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, Musumeci). Ancora una volta, le frequenti censure che i ricorrenti muovono in ordine ad una pretesa "parcellizzazione" degli indizi da parte dei giudici dell'appello ed alla corrispondente "atomizzazione" delle relative valutazioni, non tengono conto della ineludibile necessità - puntualmente e con assoluto rigore logico soddisfatta nella sentenza impugnata - di operare anzitutto - e, per così dire, ante portas -

uno scrutinio di ciascuna acquisizione "indiziante"; scremare quelle reputate inconferenti o prive delle accennate caratteristiche denotative; e, solo all'esito, procedere ad un apprezzamento globale delle varie emergenze, per verificarne le relative interazioni, integrazioni o, al contrario, smentite, aporie o contraddizioni sul piano logico-ricostruttivo. Il tutto non senza trascurare il circoscritto perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità, posto che, in tema di processi indiziali, alla Corte di cassazione spetta soltanto il sindacato sulla non implausibilità delle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non certo il compito di procedere ad un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità, è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice del merito, dei criteri dettati dal legislatore in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen.; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (in tema di sindacato sulle massime di esperienza v. Cass., Sez. VI, 7 marzo 2003; Cass., Sez. II, 24 febbraio 1998, Ermini; Cass., Sez. I, 5 dicembre 1994, Colonnetti).

D'altra parte, e con specifico riferimento proprio ai confini entro i quali può svolgersi lo scrutinio della Corte di cassazione sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice del merito, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice del merito; ma è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice della legittimità, che è giudice della motivazione e della osservanza della legge, non può divenire, cioè, giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima (fra le altre, Cass., Sez. II, 1 marzo 2000, Previti; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1998, Archesso). Più specificamente, il vizio noto come "travisamento del fatto" - come si è accennato in parte narrativa, insistentemente evocato, quale frequente censura, tanto nel ricorso del pubblico ministero che in quelli delle parti civili - può sopravvivere, nella vigente disciplina, soltanto nella ipotesi, prevalentemente teorica, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga, sul piano giuridico, conclusioni confliggenti con la medesima e supponenti, sotto il profilo logico, una ricostruzione diversa (Cass., Sez. I, 15 dicembre 1999, Morabito; v. anche, più di recente, Cass., 3 dicembre 2003, Polito).

La ricostruzione, quindi, dei parametri teorici e degli elementi - fattuali o di ordine logico-congetturale - sulla cui base i giudici del merito sono pervenuti ad una determinata "configurazione probatoria" delle singole emergenze e del reciproco e complessivo convergere in vista del giudizio conclusivo agli effetti della relativa capacità "dimostrativa" del relativo oggetto di prova, finisce dunque per trovare espressione e dimostrazione "esterna" nel corrispondente percorso motivazionale che la sentenza è chiamata, per obbligo normativo, a somministrare. Al generale obbligo di motivazione, infatti, ne corrisponde uno specifico in punto di apprezzamento del corredo probatorio, giacché - paradigmaticamente - a norma dell'art. 192, comma 1, del codice di rito, dei risultati che scaturiscono dalla valutazione della prova e dei criteri adottati (il profilo "sostanziale" del tasso di persuasività della prova, e quello "metodologico" del percorso seguito per giungere a quel determinato convincimento) il giudice è chiamato a darne conto nella motivazione. Al riguardo, nella Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice, si segnalava come fosse "decisamente nuovo...il raccordo tra convincimento del giudice e obbligo di motivare: su un piano generale - sottolineava infatti il documento - esso mira a segnalare, anche a livello legislativo, come la libertà di apprezzamento della prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto nella motivazione; sotto un profilo più strettamente operativo, il nesso vuoi far risaltare il contenuto della motivazione in fatto, che si esprime nella enunciazione delle risultanze processuali e nella indicazione dei criteri di valutazione (massime di esperienza) utilizzati per vagliare il fondamento della prova...". I limiti che pertanto presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, ineluttabilmente si riflettono, dunque, anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti - come si è già accennato - anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai giudici del merito, alla Corte di cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo - in ipotesi - all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento in forza del quale - alla luce degli espressi e non casuali limiti che circoscrivono, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), il controllo del vizio di motivazione in cassazione - nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile (come puntualizzava anche la giurisprudenza formata sotto l'impero del vecchio codice in tema di massime di esperienza) con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: e ciò proprio perché il richiamato art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente alla Corte - che deve limitarsi ad apprezzare la adeguatezza del corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del relativo percorso

